



Prot. 4912

**BANDO PER L'EROGAZIONE DELLE RISORSE DEL
FONDO NAZIONALE PER LA LOCAZIONE ASSEGNATE PER L'ANNO 2020
ai sensi della L. 431/1998 e della L. 27/2020**

VISTI:

- l'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- il decreto ministeriale 7 giugno 1999;
- la L. R. n. 23/2003;
- la deliberazione del Consiglio Regionale dell'Umbria n. 755 del 20 dicembre 1999;
- i Regolamenti regionali 1/2014 e 4/2018;
- l'art. 65, comma 2 quater del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con legge 27/2020;
- il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 6 maggio 2020, n. 195;
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Umbria n. 397 del 20 maggio 2020;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 10 giugno 2020;

SI RENDE NOTO

che in applicazione della normativa e delle disposizioni sopra richiamate, è possibile presentare domanda per l'assegnazione dei contributi del Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazioni, relativamente alle risorse assegnate per l'anno 2020.

ART. 1 - REQUISITI CHE DEVE POSSEDERE IL SOLO RICHIEDENTE TITOLARE DELLA DOMANDA:

- A.** Cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) o di stranieri in possesso dei requisiti di cui all' articolo 40, comma 6 dello stesso D.Lgs. 286/1998;
- B.** Residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il bando, a condizione che le stesse sussistano nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi;
- È stabile ed esclusiva, l'attività lavorativa svolta dal richiedente nel territorio regionale negli ultimi cinque anni;
- È principale, l'attività lavorativa svolta negli ultimi cinque anni che, dal punto di vista retributivo o temporale di ciascun anno, viene svolta nel territorio regionale nella misura di almeno il sessanta per cento o della retribuzione complessiva o del tempo lavoro.

ART. 2 - REQUISITI CHE DEVONO POSSEDERE TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO COMPRESO IL RICHIEDENTE TITOLARE DELLA DOMANDA:

- A.** non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio, o quota parte di esso, ovunque ubicato sul territorio nazionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

Un alloggio si considera adeguato qualora sussistano una o entrambe le seguenti condizioni:

- Consistenza dell'immobile: calcolata dividendo per sedici la superficie abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali. Le eventuali cifre dopo la virgola sono arrotondate per difetto sino a 0,5 e per eccesso al di sopra di 0,5. Il numero ottenuto è rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e l'alloggio si considera adeguato, qualora tale rapporto è uguale o superiore ai seguenti parametri:
 - 1,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di una persona;
 - 2 vani convenzionali per un nucleo familiare di due persone;
 - 2,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di tre persone;
 - 3 vani convenzionali per un nucleo familiare di quattro persone;
 - 3,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone ed oltre;
- Reddito da fabbricati annuo complessivo dichiarato ai fini fiscali dal nucleo familiare superiore ad euro 200,00.

Si considera in ogni caso adeguato un alloggio accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Non possiede il requisito di cui al precedente punto A. il nucleo proprietario di più alloggi, o quote parti di essi, anche se tutti inadeguati, sia sotto il profilo della consistenza degli immobili che del reddito da fabbricati.

Non si tiene conto del diritto di proprietà, comproprietà o degli altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale che, in sede di separazione personale dei coniugi o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, è stata assegnata al coniuge o all'ex coniuge, e non è nella disponibilità del richiedente.

- B.** Non essere titolare dei contributi per l'autonoma sistemazione concessi a seguito di eventi sismici o di altri contributi pubblici concessi ad integrazione del canone d'affitto. Il Nucleo familiare non deve aver usufruito neanche della detrazione d'imposta sul canone d'affitto richiesta nel Mod. 730/2019 o UNICO 2019 (persone fisiche).
- C.** Essere percettore di **reddito nell'anno di riferimento (reddito percepito nel 2018 - dichiarazione 2019)**, e aver percepito nel medesimo anno, un reddito imponibile complessivo del nucleo familiare, costituito in misura non inferiore al 90% da pensione, lavoro dipendente, indennità di cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato, non superiore alla somma di due pensioni minime INPS (che per l'anno 2020 corrisponde a € 13.391,82), rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 14%;

ovvero

Essere percettore di reddito nell'anno di riferimento, e aver percepito nel medesimo anno, un reddito annuo complessivo del nucleo familiare, calcolato con le modalità sotto indicate, non superiore ad Euro 16.400,00, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 24%.

Modalità di determinazione del reddito complessivo:

Il reddito complessivo è determinato sommando i redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi degli stessi o dai CUD.

a) Qualora il reddito sia composto esclusivamente da redditi da lavoro dipendente e assimilati, vengono detratti € 1.000,00 per ciascun figlio che risulti essere a carico e l'importo risultante viene ulteriormente abbattuto del 40%.

b) Qualora il reddito sia composto esclusivamente da redditi da lavoro autonomo, vengono detratti i soli contributi previdenziali e assistenziali obbligatori ed € 1.000,00 per ciascun figlio che risulti essere a carico.

c) Qualora i redditi siano misti vengono effettuate le decurtazioni di cui al punto a) dal solo lavoro dipendente e di seguito vengono sommati i redditi da lavoro autonomo decurtati dei soli contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.

D. Dimensione dell'alloggio in affitto:

- fino a 120 mq. per nuclei familiari composti da una o due persone;
- fino a 150 mq. per nuclei familiari composti da tre persone ed oltre.

Sono comunque esclusi dai contributi i locatari di alloggi accatastati nelle categorie A1), A8), A9).

ART. 3 - PARTICOLARI CONDIZIONI DI DEBOLEZZA SOCIALE

Ai sensi del punto 8 della Delibera di Consiglio regionale n. 755/1999, come determinato dalla Delibera di Giunta comunale n. 47 del 10/06/2020, è stabilito un incremento del limite di reddito di accesso, pari al 25%, per i nuclei familiari in particolari condizioni di debolezza sociale intendendosi tali i nuclei con presenza di ultrasessantacinquenni o di disabili con percentuale di invalidità pari al 100%.

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le domande possono essere presentate a partire dal giorno di pubblicazione del presente Bando all'albo pretorio *on line* di questo Comune di Cannara e **fino al 13 luglio 2020, pena l'esclusione.**

Le domande per la partecipazione al Bando devono essere presentate compilando, in tutte le sue parti, il modello appositamente predisposto e allegato al Bando medesimo, reso bollato con l'applicazione di una marca del valore di € 16,00. Il presente Bando e il modello di domanda sono disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali oppure sono reperibili nel sito internet istituzionale www.comune.cannara.pg.it nonché all'albo pretorio *on line*.

La domanda regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo, debitamente sottoscritta e con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) e copia dell'informativa privacy sottoscritta per presa visione, dovrà essere spedita a mezzo raccomandata A.R. (con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo: "Comune di Cannara, piazza Valter Baldaccini, n. 2, 06033 Cannara (PG)" oppure inviata a mezzo posta elettronica certificata (comune.cannara@postacert.umbria.it) ovvero presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Cannara (aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00).

Qualora la domanda fosse inviata a mezzo raccomandata A/R, benché spedita entro il termine di presentazione delle domande medesime (la data di spedizione è comprovata dal timbro e dalla data dell'Ufficio Postale accettante), la stessa dovrà necessariamente pervenire al protocollo comunale entro la data del 20 luglio 2020, pena l'esclusione; a tal fine si precisa che il Comune non si assume alcuna responsabilità circa possibili ritardi del servizio postale o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Alla domanda è da allegare la seguente documentazione, in coerenza con il modello predisposto dalla Regione Umbria:

- documento di identità del richiedente, in corso di validità;
- informativa privacy sottoscritta per presa visione;
- copia del permesso di soggiorno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno;
- in carenza del necessario periodo di residenza in Umbria, documentazione da cui si evinca lo svolgimento per almeno 5 anni consecutivi di attività lavorativa in Umbria;

- in caso di invalidità da parte del richiedente e/o di qualsiasi altro componente del nucleo familiare: il certificato della Commissione di prima istanza competente all'accertamento degli stati di invalidità;
- dichiarazione dei redditi 2019 (redditi percepiti nel 2018) da parte di ognuno dei componenti il nucleo familiare;
- copia del/dei contratto/i di affitto registrato/i valido/i nell'anno 2019 (per tutto l'anno o per parte di esso) al fine di permettere all'Ufficio di ricostruire il periodo interessato e determinare l'esatto costo sostenuto.

ART. 5 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Cannara provvederà all'istruttoria delle domande pervenute, entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando, avvalendosi della procedura informatica messa a disposizione dalla Regione Umbria e attribuendo i punteggi sulla base delle dichiarazioni fornite dai concorrenti nelle domande di partecipazione; conseguentemente verranno formulate due graduatorie provvisorie: quella relativa alla categoria per reddito imponibile (punto 6, lett. a) della DCR 755/1999) e quella relativa alla categoria per reddito convenzionale (punto 6, lett. a) della DCR 755/1999) che saranno pubblicate, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26, comma 4 del D.Lgs. 33/2013, all'albo pretorio *on line* (www.comune.cannara.pg.it) del Comune per 15 giorni consecutivi, entro i quali gli interessati potranno presentare eventuali ricorsi o richieste di revisione del punteggio. Ciascun interessato, entro tale termine, potrà comunque verificare la propria posizione attraverso accesso diretto all'Ufficio Servizi Sociali. La pubblicazione della graduatoria provvisoria con le modalità sopra individuate, sostituisce qualsiasi altra forma di comunicazione agli interessati. Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato l'Ufficio, esaminate le eventuali opposizioni, formulerà le graduatorie definitive che verranno anch'esse pubblicate, con le indicate modalità, all'albo pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi e quindi trasmessa alla Regione Umbria per consentire la ripartizione dei contributi.

L'Ufficio, all'esito della predetta istruttoria e sempre avvalendosi della citata procedura informatica, determinerà il contributo concesso in maniera percentuale tenendo conto del rapporto tra finanziamento accordato e fabbisogno stimato, e procederà quindi alla sua conseguente erogazione, una volta introitate le relative risorse.

Nel corso di tutta la fase istruttoria e, comunque, fino all'approvazione della graduatoria definitiva, il Comune si riserva la possibilità di verificare i requisiti dichiarati e di consentire la correzione o l'integrazione di dati nella domanda nei casi di mancanza o errore materiale. Resta inteso che la mancata presentazione della documentazione o dei dati richiesti e/o la mancata correzione o integrazione di errori materiali evidenziati, nei termini fissati, comporta l'esclusione della domanda.

Art. 6 - Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dai partecipanti al presente Bando saranno raccolti presso il Comune di Cannara per le finalità di gestione del Bando medesimo e successivamente trattati per le finalità connesse e strumentali alla concessione del contributo di cui trattasi. Titolare del trattamento è il Comune di Cannara.

Art. 7 - Informazioni e rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente Bando, si rinvia alla normativa e disposizioni richiamate; in particolare si intende richiamato il contenuto della Delibera di Consiglio regionale dell'Umbria n. 755/1999 e della Delibera di Giunta regionale dell'Umbria n. 397/2020.

La domanda deve essere compilata correttamente ed in ogni sua parte e sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e deve essere corredata dalla documentazione richiesta.

L'intera documentazione è reperibile sul sito internet istituzionale - www.comune.cannara.pg.it - sezione Avvisi. Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Servizi Sociali - A.S. Emanuela Bizzarri, tel. 0742/731813, e.bizzarri@comune.cannara.pg.it; segreteria@comune.cannara.pg.it. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990, è il dott. Carlo Ramaccioni.

Cannara, li 11/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
f.to dott. Carlo Ramaccioni